

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

(PROVINCIA DI COSENZA)

- SETTORE TECNICO COMUNALE -

DETERMINA n. 1 /ST del 08 /01 /2019 del Registro del Settore Tecnico **COPIA**

n. 1 del 08 /01 /2019 del Registro Generale

OGGETTO: concessione permessi straordinari retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio anno 2019 -
Dipendente Sig.ra Tarsitano Antonietta

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale

Premesso:

che con decreto del Sindaco n. 5 del 07.05.2015 sono state conferite al sottoscritto Responsabile le funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativamente al Settore Tecnico;

Visto l'art. 45 del CCNL 2016/2018, con il quale disciplina la concessione dei permessi straordinari retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio;

Richiamato altresì il comma 4 del predetto articolo, il quale prevede che tali permessi possono essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami;

Preso atto

- che la dipendente a tempo determinato Sig.ra Tarsitano Antonietta, che risulta iscritta presso l'Università della Calabria, ha presentato richiesta per l'anno 2019, con nota acquisita al protocollo generale n. 68 in data 08.01.2019, di poter usufruire dei permessi straordinari retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio;

Precisato che

- Le più recenti indicazioni dell'A.Ra.N (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), sull'applicazione dei contratti nazionali nel caso di mancata integrale fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte dei soggetti cui sono stati concessi l'ente può dare luogo alla assegnazione dei residui ad altro dipendente richiedente. I dipendenti ex LSU o LPU assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento economico accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato ed i relativi oneri devono essere finanziati dal fondo per la contrattazione decentrata;

Rilevato che:

- L'art. 45, del CCNL 2016/2018 prevede che per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo;
- In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

Dato atto che il provvedimento per natura non comporta spesa;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 comma 1, della legge 241/90;
2. di concedere alla dipendente a tempo determinato Sig.ra Tarsitano Antonietta, i permessi straordinari di permesso allo studio da fruire nel corso dell'anno 2019 fino al 30.04.2019 estensibile al 31.10.2019, nella misura massima di 150 ore, ripartite per i mesi di contratto e secondo quanto previsto dall'art. 45 del CCNL 2016/2018 ;
3. **di precisare che:**
 - 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.
 - 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
 - 3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970.
 - 4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

- 5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
- 6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12.
- 7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
- 8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
- 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.
- 10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
- 11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, primo alinea;
- I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- Di anno in anno, la domanda deve essere sempre ripresentata ;
- Sulla base della disciplina contrattuale le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell'anno di riferimento non possono essere trasportate nell'anno successivo;
- I suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall'art. 45, del CCNL 2016/2018;
- L'assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'Università o dell'Istituto scolastico che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non presentate sino alla concorrenza di 150 ore per l'intero anno solare;
- La mancanza di tale documentazione determina quanto previsto dall'art. 45 comma 9 del CCNL del 2016/2018, in virtù del quale i periodi di permesso fruiti sono considerati come aspettativa per motivi personali.

- La modalità per l'utilizzo dei permessi dovranno essere concordate e comunicate a cura personale ammesso al beneficio, Sig.ra Tarsitano Antonietta, con il Responsabile del Settore Tecnico e fino alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato al 30.04.2019 estensibile al 31.10.2019, definendo le relative modalità procedurali da seguire al proprio interno regolate con le esigenze di servizio dell'Ente;
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Carlo Consoli

TRASMETTE

la presente determina al Settore Economico Finanziario ed all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Carlo Consoli

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile

Visti l' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e l' art. 50 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l' art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

DICHIARA

che sulla determinazione adottata dal Settore Tecnico sono stati eseguiti, con esito positivo, tutti i necessari controlli e riscontri.

Figline V.ro, li ____ 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Geom. Carmine Ligotti)